


TAR LOMBARDIA
Sezione Quarta
Sede di Milano


Notifica per pubblici proclami

— Ricorso R.G. 206/10: Adamo Rosa più altri contro Agenzia delle dogane —
— Con ricorso al TAR Lombardia sede di Milano, sezione quarta, R.G. 206/10, —
— i sigg.ri Adamo Rosa, Birga Antonella, Casati Angela Maria, Comegna —
— Alberto, Di Marco Michela, Di Nicastro Angelo, Faravelli Maria Gabriella, —
— Forte Gabriella, Giacobbe Carmela, Livi Mariateresa, Marcoccia Massimo, —
— Mulè Angela Maria, Puggioni Filiberto, Ranalli Claudia, Sammarco Franco —
— Eugenio, Stefanile Gaetano, Valvassori Rinalda, rappresentati e difesi —
— dall'avv. Vincenzo Di Trani, ed elettivamente domiciliati presso e nel suo —
— studio in Milano alla via Lamarmora n. 33 hanno impugnato la determina —
— prot. 10071 RI del Direttore Regionale della Direzione Regionale per la —
— Lombardia dell'Agenzia delle Dogane del 05.11.09 avente ad oggetto —
— l'approvazione delle graduatorie regionali definitive di merito per il —
— profilo amministrativo tributario della Regione Lombardia e la dichiarazione —
— dei vincitori della procedura concorsuale per il passaggio tra le aree, da —
— B1 B2 e B3 a C1, profilo amministrativo tributario, indetta con bando di —
— concorso prot. 4109/URU del 13 luglio 2001 con ogni altro atto connesso, —
— presupposto o consequenziale, ancorchè non conosciuto chiedendo: *in via* —
— *cautelare di sospendere la determinazione prot. 10071 R.I. del Direttore* —
— *Regionale per la Lombardia dell'Agenzia delle Dogane del 05.11.2009,* —
— *ordinare l'ammissione dei ricorrenti al percorso formativo ed al conseguente* —



esame finale, nonché, successivamente, l'inserimento con riserva degli stessi nelle graduatorie definitive ed in via alternativa o cumulativa, ogni ulteriore e diversa misura idonea a garantire l'interesse dei ricorrenti; e nel merito di annullare gli atti impugnati con il presente ricorso ovvero sostituirli con altri legittimi e ciò con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di giudizio".

I ricorrenti, premesso: *a)* di aver precedentemente impugnato nanti il TAR Lombardia sede di Milano la graduatoria pubblicata nel 2006 per illegittima previsione da parte dell'accordo sindacale del 2003 della ammissione in soprannumero al corso di formazione ed all'esame finale dei candidati "B3"; *b)* che l'Agenzia delle Dogane in data 15.12.08 deliberava la partecipazione con riserva dei ricorrenti ai corsi di formazione; *c)* che in realtà mai i ricorrenti hanno preso parte ad un corso formativo; *d)* che l'atto del 15.12.08 dell'Agenzia delle Dogane veniva impugnato nanti il TAR Lombardia sede di Milano da altri 61 candidati (Amarù Annamaria ed altri, RG 542/09), che ottenevano in via cautelare l'ammissione ai corsi formativi; *e)* che tuttavia questi ultimi candidati, senza aver mai frequentato un corso formativo, così come previsto dal Bando di concorso, andavano a sostenere direttamente la prova finale ottenendo un punteggio per prova orale, lamentavano: violazione e falsa applicazione dell'accordo sindacale tra



Agenzia Dogane e OO.SS. del 20.05.04 circa la loro mancata ammissione ai corsi di formazione e circa l'ammissione alla prova finale degli altri candidati ricorrenti al TAR Lombardia (Amarù Annamaria ed altri, RG 542/09 ord. 321/09); violazione e falsa applicazione del bando di concorso del 2001 (Determinazione 4109/URU del 13 luglio 2001) e dell'accordo sindacale del 20.05.04 circa la necessaria frequenza ai corsi di formazione al fine di poter sostenere l'esame finale; violazione e falsa applicazione del bando di concorso del 2001 in relazione ai candidati da ammettere in soprannumero ai percorsi formativi ed al conseguente esame finale e da parte dell'accordo sindacale del 2003.

Con ordinanza reg. Ord. sosp. 129 /2010, depositata in cancelleria in data 10/02/10, la quarta sezione del TAR adito ha ordinato a parte ricorrente la integrazione del contraddittorio a tutti i candidati inseriti nelle graduatorie di cui agli allegati della determina prot. 10071/RI, autorizzando notifica per pubblici proclami e rinviando la causa per la trattazione nel merito del giudizio alla pubblica udienza, fissata per il 06 luglio 2010.

Avv. Vincenzo Di Trani

